SCRITTURA PRIVATA DI COSTITUZIONE DELL' ASSOCIAZIONE "AL CENTRO LA MAMMA ETS"

Il giorno ~~XX~~ 31 del mese di marzo dell'anno 2025 alle ore ~~XX~~ 18.00 in Carugate (MI), via Fratelli Cervi 6, con la presente scrittura privata tra i sottoscrittori:

- Alessandra Galbiati, nata a Cernusco S/N, Il 18/09/1983 e residente in Carugate, via Marmolada 26, 20061(MI), Cod. fisc. GLBLSN83P58C523F;
- Francesca De Marchi, nata a Monza, Il 23/09/1994 e residente in Carugate, via Mirabello 57, 20061 (MI), Cod. fisc. DMRFNC94P63F704W;
- Marina Fonti, nata a Cernusco S/N, Il 27/02/1987 e residente in Pessano con Bornago, via Corso Europa 16, 20042 (MI), Cod. fisc. FNTMRN87B67C523Q;
- Stefania Giuseppina Peroni, nata a Monza, Il 28/06/1979 e residente in Carugate, via Papa Pio XI, 20061 (MI), Cod. fisc. PRNSFN79H68F704B;

Si conviene e si stipula quanto segue:

1. È costituita l'associazione Al centro la mamma ETS, associazione senza scopo di lucro con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Le attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale sono indicate all'articolo 2 dello statuto sociale, allegato sub A) al presente atto per farne parte integrante.
3. Lo statuto allegato contiene altresì le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente; i diritti e gli obblighi degli associati; i requisiti per l'ammissione di nuovi associati e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione.
4. L'associazione ha sede in Carugate (MI), via Fratelli Cervi 6.
5. L'associazione è retta da uno statuto, allegato al presente atto sotto la lettera A), costituito da 21 (ventuno) articoli e stabilisce la durata, lo scopo e le norme che regolano la vita associativa. Tale documento viene letto, approvato e sottoscritto.
6. I sottoscrittori del presente atto assumono la qualifica di associati.
7. Il primo Consiglio Direttivo è composto da 3 membri e resterà in carica per tre anni.
8. Vengono nominati membri del Consiglio Direttivo i seguenti soci, che dichiarano di accettare:

- Alessandra Galbiati
- Francesca De Marchi
- Marina Fonti
- Stefania Giuseppina Peroni

Vengono inoltre nominati Presidente la sig.ra Marina Fonti e Vice Presidente la sig.ra Alessandra Galbiati, per la durata del Consiglio Direttivo testé eletto.
I nominati dichiarano di accettare.
Milano, ~~XX marzo 2025~~ 31 MARZO 2025

In originale firmato

- Alessandra Galbiati
- Francesca De Marchi
- Marina Fonti
- Stefania Giuseppina Peroni

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano – Ufficio Territoriale di Milano 1

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale I di Milano
Ufficio Territoriale di Milano 1
Registrato il 15/04/2025
Serie ..... 3 ..... N° 1279
Versati Euro 200,00
Di cui Imp. di Bollo .....

PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE
ANGELA CALCÒ
IL FUNZIONARIO
Vittorio PORFIDO (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

15 APR. 2025

Allegato A)

ASSOCIAZIONE " AL CENTRO LA MAMMA ETS"
STATUTO

Art. 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata "Al centro la mamma ETS" (di seguito anche "Associazione").
L'Associazione assume nella propria denominazione la locuzione "ETS" e ne fa uso in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.
L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
La durata dell'Associazione è illimitata.
L'Associazione ha sede in Carugate (MI).
Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi secondarie e sezioni distaccate in Italia o all'estero.

Art. 2 – SCOPI E ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale, senza limiti geografici.
L'Associazione, attraverso un approccio multidisciplinare che coinvolge e vede l'unione e la collaborazione di diverse figure professionali, opera al fine di favorire il benessere psico-fisico della persona, della coppia, della famiglia con particolare attenzione alla fase delicata della maternità, della famiglia nascente e in evoluzione.
L'Associazione intende prendersi cura con estrema continuità delle persone che si rivolgono all'associazione, con uno sguardo globale e attento alla storia personale, in cui la persona si senta vista, accolta e riconosciuta nei propri bisogni e mai abbandonata.
Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni [d.lgs 117/2917, articolo 5, lettera a)];
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (d.lgs 117/2917, articolo 5, lettera c)];
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita culturali di interesse sociale con finalita' educativa [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera d)];
- formazione universitaria e post-universitaria [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera g)];
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera i)];
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera h)];
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera k)];
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera l)].
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera u)];
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco [(d.lgs 117/2917, articolo 5, lettera w)];
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche[(d.lgs 117/2917, articolo 5, lettera t)].

L'Associazione, nell'ambito delle attività di interesse generale, a titolo indicativo e non esaustivo, intende fornire assistenza e supporto alla persona, alla coppia, alla famiglia, al bambino con particolare attenzione alla maternità e alla famiglia nascente tramite:

- fornire percorsi di cura e sostegno individuale e personalizzato, consulenze di coppia ed alla genitorialità;
- organizzare momenti di condivisione attraverso uno spazio di benessere, cura, ritrovo, confronto, conforto, corsi informativi e formativi.
- formire consulenze psicologiche, consulenze pedagogiche, cerchi di mamme, cerchi di papà, cerchi di coppie genitoriali, cerchi di donne, laboratori relazionali, gruppi guidati di sostegno reciproco;
- organizzare momenti formativi e informativi inerenti tematiche psicologiche e pedagogiche;
- fornire consulenze di professionisti sanitari e non, rivolte alla promozione della salute e di una cultura del prendersi cura;
- organizzare attività ricreative e culturali per le persone a vario titolo coinvolte nell'Associazione;
- promuovere il benessere psico-fisico con incontri informativi e formativi;
- promuovere lo studio delle tematiche riguardanti l'ambito del benessere, l'ambito delle relazioni, l'ambito della genitorialità, l'ambito della maternità, l'ambito del sostegno alla genitorialità, gestendo corsi di formazione sia direttamente che per conto di Enti Pubblici e Privati;
- realizzare, direttamente o in collaborazione con enti di ricerca e università, attività di ricerca scientifica sui temi oggetto delle finalità dell'Associazione;
- partecipare e promuovere attività di interesse pubblico con la collaborazione di Enti Pubblici e Privati;
- erogare contributi, effettuare beneficenza e, occorrendo, assumere partecipazioni, limitando la responsabilità alle quote o azioni sottoscritte, nonché aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali.

Nell'ambito delle proprie finalità, l'associazione potrà aderire, collaborare con o promuovere la costituzione di associazioni, fondazioni e altri organismi, anche di carattere internazionale, che si propongano il perseguimento di finalità analoghe o complementari alle proprie.
L'Associazione ha facoltà di compiere tutte le operazioni finanziarie per il conseguimento degli scopi statutari, nei limiti di quanto stabilito dalle norme di legge.
È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 3 – ATTIVITA' DIVERSE E RACCOLTE FONDI

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.
L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

Art. 4 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione può essere costituito da:

- apporto iniziale degli associati che hanno partecipato alla costituzione, esplicitamente destinato a costituire il patrimonio;
- beni mobili e immobili comunque acquisiti dall'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio;
- dalle erogazioni vincolate per volontà del donatore o per decisione dell'organo amministrativo.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati;
- contributi dello Stato, di enti territoriali, di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, italiane, comunitarie ed estere, nonché da persone fisiche,

Direttivo attraverso qualsiasi messo che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto immediato.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante comunicazione inviata al Presidente dell'Associazione con qualsiasi messo che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. In caso di mancato pagamento della quota associativa, il Consiglio Direttivo delibera la decadenza dell'associato per morosità.

Art. 9 – DIRITTI PATRIMONIALI

L'associato che per qualsiasi ragione non faccia più parte dell'Associazione non può vantare diritti di ordine patrimoniale né di altra natura nei confronti dell'Associazione, né può rivendicare alcun compenso per l'opera prestata a qualsiasi titolo, poiché ogni apporto anche economico, è effettuato a titolo benefico.

Art. 10 – PERSONE VOLONTARIE

L'Associazione può avvalersi di Persone Volontarie (di seguito "volontari") nello svolgimento delle proprie attività.
I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.
I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri.
Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati tra gli associati persone fisiche ovvero tra le persone indicate dagli enti giuridici associati.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. I consiglieri sono rieleggibili.
I membri del Consiglio Direttivo devono essere in possesso di requisiti di onorabilità e professionalità.
Relativamente al requisito della professionalità, essi devono aver maturato una esperienza professionale adeguata agli scopi dell'associazione. Per quanto riguarda il requisito dell'onorabilità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 aprile 2008 n.99.
In caso di dimissioni o di decesso di Consiglieri, i membri del Consiglio rimasti convocano senza indugio l'assemblea per procedere alla sostituzione dei membri dimissionari o deceduti.

Art. 12- NOMINA DEL PRESIDENTE

Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente ed eventualmente il Vice-Presidente. Quest'ultimo, se nominato, ha funzioni vicarie in caso di impedimento o impossibilità di operare del Presidente.

Art. 13 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, in ogni caso, almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo, o rendiconto. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati entro dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.
Sono consentite riunioni consiliari attraverso strumenti di comunicazione a distanza previo accertamento dell'identità dei partecipanti, permettendo agli stessi di visionare i documenti in discussione, seguire il dibattito, intervenire nello stesso, permettendone il voto.
In tale caso è necessario che:
- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto effettivo della maggioranza dei votanti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano per teleconferenza.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano.
Il Presidente all'inizio di ogni riunione nomina un segretario che redige il verbale che, sottoscritto anche dal Presidente, viene riportato sull'apposito libro verbali del

anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;

- contributi dell'Unione Europea, di Stati esteri e di organismi internazionali;
- eredità, donazioni e legati non destinati espressamente a patrimonio;
- erogazioni liberali e entrate da raccolte fondi;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- entrate derivanti da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
- ogni altro provento compatibile con la disciplina degli Enti del Terzo Settore.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5 - ESERCIZIO

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro tre mesi dalla fine dell'esercizio devono essere predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il bilancio preventivo, che andranno sottoposti – entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio – all'approvazione dell'assemblea degli associati.
In alternativa al bilancio di esercizio, laddove ricorrano le condizioni previste dalla legge, il Consiglio Direttivo potrà predisporre un rendiconto finanziario, che andrà sottoposto, anch'esso entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, all'approvazione dell'assemblea degli associati.
L'Organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
Entro il medesimo periodo, laddove ciò sia ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, deve essere predisposto il Bilancio Sociale. Nel caso il Consiglio Direttivo necessiti di maggior tempo e laddove ciò non sia in contrasto con disposizioni di legge per la sua redazione, il Bilancio Sociale può essere predisposto entro il mese di maggio e sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro il mese di giugno.

Art. 6 – PERSONE ASSOCIATE

Possono essere membri dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo e che siano considerati da questo ammessi, dichiarando di accettare lo statuto e i regolamenti dell'Associazione.
Le Persone Associate e Enti e Società (di seguito "associati") sono tenute al versamento annuale della quota associativa, e al rispetto dello statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione.
La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto in assemblea anche per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Ogni associato ha diritto di esaminare i libri sociali, previa presentazione di richiesta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione. I libri devono essere messi a disposizione del richiedente entro trenta giorni dalla richiesta.
Ogni associato ha diritto a un voto.

Art. 7 – MODALITA' DI ASSOCIAZIONE

Le persone fisiche, gli enti e le società che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo che deciderà sull'ammissione a maggioranza.
Per i minori di età, la domanda viene controfirmata, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.
Per gli enti giuridici, la domanda è firmata dal legale rappresentante o da persona delegata.
In caso di rigetto della domanda di associazione, chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
Il Consiglio Direttivo all'inizio di ogni anno finanziario, fissa la quota annuale di associazione, che può essere diversificata per associati persone fisiche e associati enti giuridici.

Art. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde, in caso di persona fisica, per decesso, recesso, esclusione o decadenza per mancato pagamento della quota associativa.
La qualità di associato si perde, in caso di ente giuridico, per cessazione dell'ente per qualunque causa, recesso, esclusione o decadenza per mancato pagamento della quota associativa.
L'associato che intenda recedere dall'Associazione ne dà comunicazione al Consiglio

Consiglio Direttivo.

Art. 14 – POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione dell'Associazione, compresi quelli per l'accettazione di donazioni, eredità, legati e per la dismissione di cespiti.

In particolare, è compito del Consiglio di Amministrazione deliberare circa l'ammissione degli associati, eventualmente motivandone il rigetto, stabilire l'entità della quota associativa annuale, deliberare l'esclusione o la decadenza per morosità degli associati, predisporre le bozze del bilancio di esercizio consuntivo, o rendiconto, e preventivo di cui all'articolo 5, e qualora sussistano le condizioni previste dalla legge, o laddove ciò sia ritenuto utile, redigere la bozza del Bilancio Sociale.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Esecutivo tra i suoi membri, determinandone i poteri e la durata; inoltre potrà istituire altri comitati operativi o consultivi delimitandone di volta in volta i poteri e la durata. Può altresì nominare al proprio interno un Segretario Generale, al quale attribuisce funzioni tra le quali curare le verbalizzazioni e gli adempimenti necessari al regolare funzionamento degli organi e un Tesoriere, al quale attribuire funzioni tra i quali la cura degli adempimenti amministrativi dell'associazione.

Art. 15 – FUNZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art. 16 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono convocati in assemblea ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati entro sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'indirizzo a cui è inviata la comunicazione è quello comunicato dagli associati al momento dell'associazione, o modificato in seguito a cura dell'associato.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

L'assemblea deve essere altresì convocata quando ne facciano richiesta scritta un terzo degli associati.

Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. Gli associati deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ordinaria:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio consuntivo e preventivo ed eventualmente il Bilancio Sociale;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;

f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e altri regolamenti previsti dal presente statuto o ritenuti necessari al funzionamento dell'associazione;

g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Gli associati possono essere convocati in assemblea straordinaria con le medesime modalità dell'assemblea ordinaria.

L'assemblea straordinaria

a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Le assemblee straordinarie che deliberano le modifiche statutarie e gli eventuali altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza sono valide in prima convocazione ove siano presenti o rappresentati i due terzi degli associati e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione sono valide ove siano presenti o rappresentati un terzo degli associati e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità al presente Statuto, vincolano tutti gli associati ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso in caso di modifiche del presente Statuto.

Per agevolare il coinvolgimento degli associati è consentita la partecipazione anche attraverso strumenti di comunicazione a distanza, nel rispetto di quanto previsto all'art. 13 del presente Statuto.

Nel computo delle presenze all'assemblea sia ordinaria che straordinaria si tiene conto di coloro che partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.
In apertura di ogni assemblea viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
L'Assemblea può nominare, occorrendo, uno o più scrutatori.

Art. 17 – RAPPRESENTANZA E DELEGA

È ammesso il voto per delega. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe.

Art. 18 – ORGANO DI CONTROLLO

Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, è nominato un Organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.
Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, è nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
Qualora membri dell'Organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti.

Art. 19 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio associativo, ad altro Ente di Terzo Settore previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni o integrazioni.

Art. 20 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra gli associati e tra gli associati e l'Associazione, devono essere sottoposte esclusivamente, salvo disposizioni inderogabili di legge, al giudizio di un Collegio nominato congiuntamente dalle parti litiganti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano, tra persone che non ricoprono alcuna carica nell'Associazione o negli Enti associati: giudicano ex bono et aequo, senza formalità di procedura.

Art. 21 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Milano ~~XX marzo 2025~~ 31 MARZO 2025
In originale firmato

-Alessandra Galbiati

- Francesca De Marchi

-Marina Fonti

-Stefania Giuseppina Peroni